

T E M I

NARRAZIONI PROCESSUALI

di Giovanni Tuzet

ABSTRACT - Il saggio chiede quale sia il contributo delle narrazioni processuali alla giustizia intesa come corretta applicazione del diritto e se le narrazioni dei soggetti processuali siano (più) simili alle narrazioni letterarie, a quelle storiche, o a resoconti scientifici. Date le somiglianze e le differenze fra tali narrazioni e resoconti, il saggio sostiene che è scorretto equiparare le narrazioni processuali a un altro genere di narrazioni: è un genere peculiare di narrazioni, irriducibile ad altri.

1. GIUSTIZIA E NARRAZIONI
 2. DIRITTO E LETTERATURA
 - 2.1. Il diritto come letteratura
 - 2.2. La pretesa veritativa
 3. DIRITTO E STORIA
 - 3.1. Lo statuto della storia
 - 3.2. Narrazioni storiche e processuali
 4. DIRITTO E SCIENZA
 - 4.1. Il diritto come scienza
 - 4.2. La scienza nel diritto
 - 4.3. La scienza nel processo
 - 4.4. Prove giuridiche e scientifiche
 5. VALUTARE LE NARRAZIONI
- BIBLIOGRAFIA

1. GIUSTIZIA E NARRAZIONI

La questione che mi propongo di trattare è quale sia il contributo delle narrazioni processuali alla giustizia intesa come corretta applicazione del diritto. Dato che le norme giuridiche hanno generalmente una struttura logica condizionale la cui protasi è un tipo di fatto e la cui apodosi è un tipo di conseguenza giuridica, in un processo per applicare correttamente il diritto si deve verificare se siano ricorse le condizioni fattuali di tali conseguenze normative. Se per esempio un soggetto abbia commesso un furto e debba essere sanzionato penalmente; o se un soggetto ne abbia danneggiato un altro e debba risarcirlo civilmente. Non occorre sostenere una particolare concezione della giustizia per condividere questo punto: basta la semplice idea che la giustizia in senso giuridico e processuale consista nella corretta applicazione del diritto, cioè nell'applicare a ciascuno le norme che il diritto prescrive gli vengano applicate a certe condizioni, o in breve nel dare a ciascuno quanto gli spetta alla luce delle norme. Ora il problema è che tali condizioni fattuali molto di rado vengono constatate direttamente da chi giudica; il più delle volte chi giudica deve fare affidamento su quanto gli viene narrato a proposito. Ci sono quindi delle narrazioni processuali con cui i soggetti coinvolti cercano di rendere conto dell'accaduto. Quali sono i caratteri di queste narrazioni? Come contribuiscono alla giusta applicazione del diritto?

Si tratta di capire se le narrazioni dei soggetti processuali siano (più) simili alle narrazioni letterarie, a quelle storiche, o a resoconti scientifici. La somiglianza fra narrazioni processuali e storiche è un classico della teoria del diritto, cui si somma il crescente dibattito sul ruolo della scienza nel processo e a cui si è aggiunta in anni recenti una discussione sulle somiglianze fra narrazioni processuali e letterarie. Cercherò di delineare

alcune somiglianze e differenze fra tali narrazioni e resoconti, concludendone che è scorretto equiparare le narrazioni processuali ad altri generi di narrazione: è un genere peculiare di narrazioni, irriducibile ad altri.

Credo che l'interesse filosofico del discorso stia non solo nel comprendere la peculiare natura di questa prassi istituzionale ma anche nel vedere come in essa abbiano un ruolo decisivo certe nozioni come quelle di verità e di prova. Iniziamo dall'idea di narrazioni processuali, per vedere meglio di cosa si tratta e quali sono i soggetti che le pongono in essere.

Il giudice non è solo. Nei nostri sistemi giuridici e processuali il decisore non è solo poiché, oltre ai casi in cui il giudice è collegiale o è presente una giuria, le *parti* svolgono nel processo un ruolo fondamentale. Attore e convenuto in sede civile, accusa e difesa in sede penale, partecipano alla elaborazione del giudizio nelle sue varie fasi e componenti, con le diverse modalità previste dai distinti sistemi processuali. In ragione di questo vi è chi parla di “dialettica processuale”: il processo è un contesto dialettico in cui posizioni diverse si confrontano con diverse pretese e puntando a diversi esiti [cfr. fra gli altri Cavalla 1991, Nicosia 2000 e Ubertis 2006].

L'attività svolta dai soggetti che partecipano al processo induce diversi autori ad adottare questo approccio al ragionamento giuridico e in particolare alla ricostruzione (o costruzione)¹ dei fatti: l'approccio delle “narrazioni processuali”, che nel dibattito italiano è stato discusso in particolare da Michele Taruffo e in quello angloamericano, con varie

¹ In alcuni lavori come Pastore [2005] si parla sia di “costruzione” (p. 26) sia di “ricostruzione” dei fatti (pp. 29-30). Mi sembra che le due immagini siano significativamente diverse: per la seconda si tratta di riportare qualcosa a uno stato precedente (ricostruire un edificio o un oggetto) o fuor di metafora si tratta di rappresentare qualcosa per com'è stato realmente (ricostruire un discorso o un evento); la prima immagine suggerisce invece un'idea più radicale, che può essere intesa in due modi, forte e debole: costruire come creare (creare un edificio *ex novo*) e costruire come elaborare (costruire una tesi a partire da un'ipotesi); mi pare che Pastore intenda la costruzione dei fatti in quest'ultimo senso debole: selezione ed elaborazione dei fatti alla luce del quadro normativo.

sfumature, da autori come Ron Allen, Bernard Jackson e William Twining. Secondo tale prospettiva, i fatti – così come le pretese giuridiche che vi sono collegate – vengono ricostruiti tramite delle *narrazioni* di quanto è accaduto, narrazioni che intrecciano gli elementi fattuali e giuridici del caso mostrando quali fatti o eventi si sono verificati a detta di chi narra e quali ragioni supportano le rispettive pretese.

Narrazioni di chi? Essenzialmente di quattro tipi di soggetti [cfr. Taruffo 2009, pp. 43-53, Pastore 1996, p. 198 ss., Twining 2006, capp. 9-11]: 1) le parti (ovvero gli avvocati) che espongono le proprie pretese al giudice; 2) i testimoni chiamati a rendere conto di ciò a cui hanno assistito; 3) i periti o consulenti di parte chiamati a rendere conto di certi rilievi tecnico-scientifici; 4) i giudici nel momento in cui redigono la motivazione della sentenza.

Sembra innegabile che questi soggetti sviluppino delle narrazioni sui fatti del caso, narrazioni che sono spesso incompatibili fra loro per la diversa ricostruzione dei fatti, per la loro diversa qualificazione giuridica o per le diverse pretese normative che vi sono collegate. Anche il ripercorrere una serie di precedenti favorevoli alla propria causa, specialmente in un contesto di *common law*, è visto come una forma di narrazione [Bruner 2002, pp. 48-49, 58-63]. Tuttavia, non è troppo generico parlare di “narrazioni”? Affinché questo approccio risulti vantaggioso da un punto di vista teorico e permetta di mettere in luce degli aspetti processuali altrimenti in ombra, non deve essere specificato il tipo di narrazione con cui abbiamo a che fare in ambito giuridico?

Un primo rilievo è che qui “narrazione” ha un senso piuttosto lato; non ci si riferisce ad alcune sue accezioni più ristrette discusse in sedi filosofiche come certa teoria della letteratura o certa semiotica, bensì all’uso lato in cui designa un qualsiasi insieme di enun-

ciati volti a ricostruire uno o più fatti, solitamente con una struttura temporale e più soggetti coinvolti. Il secondo rilievo è sui caratteri distintivi di tali narrazioni. Alcuni autori hanno sostenuto che le narrazioni processuali sono significativamente simili alle narrazioni *letterarie*; altri hanno sostenuto che sono simili alle narrazioni *storiche*; altri puntano l'attenzione sul crescente ruolo processuale dei dati *scientifici* rilevando almeno implicitamente che i resoconti scientifici stanno diventando un modello per le narrazioni processuali. Ora ci occuperemo delle relazioni che hanno le narrazioni processuali con quelle letterarie, esaminando in seguito i loro rapporti con le narrazioni storiche e i resoconti scientifici. Per procedere è utile inquadrare la corrente di studi nota come "Diritto e letteratura".

2. DIRITTO E LETTERATURA

L'idea da cui muovono gli studi su diritto e letteratura è quella di confrontare il diritto con altre discipline, le pratiche giuridiche con altre pratiche, il sapere giuridico con altri saperi, per metterne in luce aspetti altrimenti in ombra. Una delle forme in cui l'idea si è declinata è appunto quella di un confronto fra diritto e letteratura; negli Stati Uniti, dove l'idea ha conosciuto una particolare fioritura, si è dato il nome di *Law and Literature* alla corrente di studi che ne sono nati.²

² Per il dibattito americano, v. Minda [1995], cap. 8. Per una ricostruzione più ampia, comprendente le discussioni europee nel corso del Novecento, v. Sansone [2001]. Cfr. Tuzet [2005], Mittica [2009] e Faralli, Mittica [2010].

Gli studi che si collocano in questa corrente possono essere grosso modo distinti in due tipi: 1) lo studio del diritto *nella* letteratura (*Law in Literature*); 2) lo studio del diritto *come* letteratura (*Law as Literature*).³

Il primo consiste nell'analisi, descrizione, interpretazione dei temi giuridici presenti in opere letterarie: di come i letterati vedono il diritto, dei problemi giuridici affrontati in certe opere, degli ideali giuridico-politici evocati attraverso scritti letterari. Appartiene a questo ambito, ad esempio, lo studio di certe pagine di Manzoni sull'avvocatura (il memorabile Azzecca-garbugli) o sulle aberrazioni della giustizia penale seicentesca contro i presunti untori (*La colonna infame*).

Il secondo approccio, invece, consiste nell'analisi e descrizione degli aspetti letterari delle pratiche giuridiche: delle tecniche retoriche degli avvocati, degli aspetti linguistici e letterari delle sentenze, degli aspetti estetici delle dottrine giuridiche. Appartiene a questo campo, in un contesto di *common law*, lo studio delle qualità letterarie di celebri opinioni giudiziali [Cardozo 1931] oppure, nel nostro contesto, l'analisi dello stile e delle tecniche retoriche con cui Beccaria compone *Dei delitti e delle pene* [1764].⁴

Chi adotta l'approccio del diritto *come* letteratura tende a dire che il diritto e le teorie giuridiche non sono che *storie* da leggere in connessione con altre storie,⁵ così come le

³ Lo spazio logico delle possibilità comprende anche la letteratura *nel* diritto e la letteratura *come* diritto. La prima cosa si riscontra quando il diritto è chiamato a regolare questioni che riguardano la letteratura (come i diritti d'autore e le accuse di plagio); la seconda consiste nell'ipotesi remota che la letteratura costituisca una forma di diritto.

⁴ «Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi, che una opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi a cui con sicurezza ubbidiscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini» [Beccaria 1764, p. 3 ed. 1973].

⁵ Vedi Minda [1995], p. 254 tr. it. Sul tema delle narrazioni cfr. Jackson [1988], Bruner [2002], Di Donato [2009].

narrazioni processuali non sono che *storie* narrate (pur a fini diversi) dalle parti, dai testimoni, dagli esperti e dai giudici. Quello che dobbiamo chiederci è se questa posizione sia corretta e se sia giustificata l'analogia fra narrazioni processuali e narrazioni letterarie.

2.1. Il diritto come letteratura

Vi può essere un aspetto artistico nelle arringhe e nelle sentenze, soprattutto in quelle più efficaci per capacità persuasiva. Inoltre vi sono aspetti estetici nelle classificazioni e spiegazioni dottrinali: così come in campo scientifico, a parità di supporto empirico, si possono preferire le ipotesi esteticamente più appetibili, in campo giurisprudenziale, a parità di rispetto del quadro normativo, si possono preferire le dottrine più semplici ed eleganti (secondo il criterio della cosiddetta *elegantia juris*).

Tutto questo è fuori di dubbio. L'approccio noto come *Law as Literature* enfatizza questi aspetti sostenendo che le tecniche di produzione e interpretazione del diritto sono simili alle tecniche di produzione e interpretazione dei testi letterari.⁶

Per fare un esempio, Richard Weisberg [1992, p. ix] ha dichiarato di voler associare le due grandi imprese umane dello stabilire la giustizia e del raccontare storie. Weisberg riconosce che allo scrittore manca il potere istituzionale dell'operatore giuridico, ma ritiene che questi soggetti non differiscano quanto a tecniche e sistemi di valore [1992, p. x]; a ciò aggiunge che le decisioni giudiziali più importanti si riconoscono per

⁶ Cfr. fra gli altri White [1973], Levinson [1982], Fish [1989]. Sull'interpretazione giuridica, storica e letteraria cfr. Zaccaria [1990], p. 121 ss.

l'eccellenza dello stile [1992, p. 22] e che forma e sostanza sono inseparabili [1992, p. 251].

Ma è corretto dire che i giuristi raccontano storie? Stabilire il giusto è raccontare una storia e raccontare una storia è stabilire il giusto? Lo studio delle relazioni fra le due discipline non rende loro un buon servizio se procede a dubbie assimilazioni. Chi potrebbe negare che le “storie” narrate in un processo si presentano come ricostruzioni (plausibilmente) vere dei fatti in esame mentre le “storie” narrate dai letterati sono propriamente delle finzioni? Forse Weisberg si limita a raccontare una storia?

Il punto è questo: riconosciuto che le narrazioni processuali e le decisioni giudiziali hanno a volte delle qualità estetiche e letterarie, tali qualità giocano qualche ruolo nella *giustificazione* delle pretese e decisioni? Di fatto possono favorire la loro ricezione o il loro impatto, ma non si può sensatamente sostenere che la loro giustificazione dipenda (anche solo in parte) dalle loro qualità estetiche.⁷ Infatti dipende da un'adeguata ricostruzione fattuale e da un'adeguata applicazione normativa.

Ciò non significa che non sussistano relazioni fra diritto e letteratura. Ma le somiglianze non devono far trascurare le differenze. Le *somiglianze* fra narrazioni processuali e letterarie sono essenzialmente queste:

- i) entrambe danno forma a un insieme di elementi diversi, componendoli in un tutto dotato di senso;
- ii) entrambe hanno degli aspetti retorici e sono tanto persuasive quanto sono esteticamente valide;

⁷ Peraltro le qualità estetiche non sembrano essenziali neppure per le narrazioni letterarie se si pensa alla letteratura di puro intrattenimento (ringrazio di questo rilievo uno degli anonimi *referees* della presente rivista).

- iii) la fruizione di entrambe richiede un'attività interpretativa;
- iv) entrambe comportano una partecipazione emotiva in capo ai soggetti che le fruiscono.⁸

Le *differenze*, invece, sono essenzialmente queste:⁹

- i) narrazioni processuali e letterarie hanno diverse funzioni (la corretta applicazione del diritto da un parte e il godimento estetico dall'altra, pur essendo vero che la letteratura può anche avere una funzione morale o politica);
- ii) le narrazioni letterarie si propongono di raggiungere un numero di destinatari certamente più ampio delle narrazioni processuali (quand'anche le seconde siano pubblicamente accessibili);
- iii) la loro interpretazione segue canoni diversi e risponde a esigenze diverse;¹⁰
- iv) le narrazioni processuali osservano, a differenza delle narrazioni letterarie, un criterio di coerenza;¹¹ oppure si potrebbe dire che in letteratura l'autore può scegliere dei diversi criteri di coerenza¹² rispetto a quelli che valgono in un contesto processuale;

⁸ Su quest'ultimo aspetto cfr. Nussbaum [1995], secondo cui anche il giudice, nel prendere una decisione, deve compiere uno sforzo di immedesimazione nelle parti valutandone così le ragioni e pretese.

⁹ Cfr. Posner [1988], nonché Taruffo [1992], p. 28 ss. e Viola, Zaccaria [1999], pp. 261-264.

¹⁰ Viola, Zaccaria [1999], p. 262: «il diritto, a differenza della letteratura, presenta il bisogno vitale di introdurre dei punti fermi, di rompere per così dire la linearità delle esperienze ancorandosi alla solidità dei giudizi».

¹¹ Ma si deve osservare che almeno alcuni tipi di narrazioni letterarie (romanzi realisti, romanzi storici, ecc.) hanno la pretesa di narrare delle storie coerenti.

¹² Peraltro anche qui ci potrebbero essere dei vincoli: se in un'opera *fantasy* compaiono dei draghi, è coerente che essi sputino fuoco; ma un autore ancora più *fantasy* potrebbe immaginare dei draghi gentili che sussurrano poesie.

- v) le narrazioni processuali hanno, a differenza di quelle letterarie, una *pretesa di verità*;
- vi) quando riferite ai fatti, le narrazioni processuali sono basate su *prove*;
- vii) le narrazioni processuali sono operate da soggetti giuridicamente qualificati (avvocati, testimoni, consulenti, giudici) e alla luce di *norme* giuridiche determinate;
- viii) quando sono opera di giudici, le narrazioni processuali hanno una dimensione *autoritativa* del tutto assente nelle narrazioni letterarie;
- ix) le narrazioni processuali dei giudici hanno delle conseguenze pratiche determinate.

Se tutto questo è corretto, la comparazione fra diritto e letteratura deve evitare di tradursi in una perdita di specificità: trovare punti di contatto fra le rispettive narrazioni non significa stemperare le une nelle altre.

2.2. La *pretesa veritativa*

Un aspetto su cui si può insistere è la *pretesa veritativa* delle narrazioni processuali e della decisione giudiziale. Il tema è oggetto di discussione fra filosofi del diritto e teorici del processo civile e penale, ma molti studiosi autorevoli (fra cui Taruffo) concordano nel dire che uno degli scopi di un processo è quello di determinare la verità circa i fatti del caso e che la concezione della verità più idonea a questo riguardo è quella corri-

sponentista, pur con i suoi problemi filosofici.¹³ Una decisione giudiziale basata su una falsa ricostruzione dei fatti è avvertita come ingiusta. In questo senso, *la verità è una condizione necessaria della giustizia* [Taruffo 2002, p. 205; Pastore 2005, p. 19]. Dunque, se ciò è corretto, le narrazioni processuali e le decisioni giudiziali hanno una pretesa veritativa – cosa che non ha, in quanto finzione, un’opera letteraria.¹⁴

Si può discutere se gli avvocati abbiano il dovere (giuridico? morale?) di dire la verità,¹⁵ certamente lo hanno nel nostro ordinamento i testimoni, e certamente i giudici sono tenuti a prendere decisioni sulla base di ricostruzioni dei fatti che ritengono vere. Si deve notare in ogni caso che gli enunciati di tutti questi soggetti (avvocati compresi) sollevano nel processo, specialmente quando si riferiscono ai fatti, una pretesa di verità. Con questa nozione ci si intende riferire al tipo di pretesa che un atto linguistico come un’asserzione tipicamente solleva: chi compie un’asserzione, pretende dire che quanto asserisce è vero, o in altri termini si impegna alla verità di quanto asserito. Non si tratta dell’aspetto psicologico con cui viene fatta un’asserzione (il soggetto potrebbe mentire o asserire qualcosa di cui dubita); si tratta di un’implicazione dell’atto stesso in base alle regole della pratica linguistica [Austin 1962; Searle 1969; Brandom 1994]: l’atto di asserire solleva una pretesa veritativa a prescindere dalle intenzioni di chi lo compie. Un risvolto di questa pretesa è che gli altri parlanti sono giustificati a ritenere che chi compie un’asserzione si impegni alla verità di quanto asserisce e ne assuma la responsabilità.

¹³ Qui non posso rendere conto della complessa discussione contemporanea sulla verità in sede filosofica. Rimando fra gli altri a Volpe [2012].

¹⁴ Può avere semmai la pretesa di dire qualcosa di (storicamente, psicologicamente) vero, ma non quella di essere costituita per intero da proposizioni vere.

¹⁵ Data la loro funzione di parte, tende a negarlo Taruffo [2009], p. 44.

Immaginiamo un avvocato che faccia la seguente asserzione in difesa di Tizio accusato di un delitto avvenuto a Roma:

(1) Tizio *non* era a Roma la sera del 31 dicembre 2012.

E immaginiamo un testimone della difesa che faccia la seguente:

(2) Tizio era con me a Cesano Boscone la sera del 31 dicembre 2012.

Dato il contesto in cui sono pronunciate, nessuna delle due asserzioni può essere presa come uno scherzo, una battuta o una chiacchiera da bar. Entrambi i soggetti si impegnano alla verità di quanto asserito.

Si noti che (1) e (2) potrebbero essere false (se Tizio era a Roma quella sera), ma sollevano comunque – in quanto asserzioni – una pretesa di verità: vogliono dire che davvero Tizio non era a Roma in tale frangente e che era invece a Cesano Boscone. Immaginiamo ora che un diverso teste affermi ciò:

(3) Tizio era con me a Roma la sera del 31 dicembre 2012.

Anche questo secondo teste si impegna alla verità di quanto asserisce, ma (3) è incompatibile con (1) e (2). Allora sarà il giudice a dirimere la questione decidendo quale versione è più attendibile, ad esempio così:

(4) Dalle prove assunte risulta che Tizio non era sul luogo del delitto.

L'asserzione (4) potrebbe comparire nella motivazione della sentenza e non diversamente dalle precedenti solleverebbe una pretesa di verità: il giudice direbbe, utilizzando queste parole, che è da ritenersi vero quanto asserito in (1) e in (2), e non quanto asserito in (3), sulla base dell'assunzione probatoria.¹⁶ Se infatti alla narrazione di una parte e testimone si oppone una diversa narrazione della parte avversa, il giudizio finale ha la funzione di «stabilire quale fra le diverse narrazioni dei fatti è relativamente “migliore”, scegliendo una tra le storie che sono già state narrate o costruendo un'altra storia originale, se il giudice è autorizzato a farlo e se non è soddisfatto di nessuna delle storie narrate dalle parti» [Taruffo 2009, p. 51. Cfr. Allen 1994].

Questo lascia aperto il problema dei criteri con cui giudicare una narrazione “migliore” di un'altra; per ora si noti che qui è in gioco una doppia distinzione: quella fra narrazioni vere/false e fra narrazioni buone/cattive, come Taruffo ha ben osservato.

Per rendersene conto basta pensare ad una testimonianza che può essere narrativamente coerente ma falsa, o ad una sentenza che può essere giustificata in modo coerente ma non corrisponde alle prove e quindi alla realtà dei fatti: si tratta di chiari esempi della distinzione fondamentale tra la coerenza o la persuasività delle narrazioni e la loro veridicità [Taruffo 2009, p. 68].¹⁷

Di certo non vale lo stesso per le narrazioni letterarie.

¹⁶ Si noti peraltro che un enunciato del genere, pronunciato da un giudice, ha pure una dimensione *costitutiva* o anche *prescrittiva* assente nelle normali asserzioni: il giudice dice che si *deve* ritenere vero quanto asserito in (1) e (2).

¹⁷ Si noti che, in senso stretto, una narrazione è vera quando tutti gli enunciati che la compongono sono veri ed è falsa quando almeno uno degli enunciati è falso.

3. DIRITTO E STORIA

Se le narrazioni processuali non sono correttamente assimilabili alle narrazioni letterarie, ci si può chiedere se abbiano invece delle significative somiglianze con le narrazioni storiche. Di primo acchito si può pensare che sia così, dato che entrambe hanno una pretesa veritativa e si basano su prove (diversamente dalle narrazioni letterarie, che non hanno bisogno di costruirsi su prove). Così come avviene in un processo, lo storico non narra delle vicende fantastiche e non può prescindere dalle prove disponibili. Ma dobbiamo considerare alcuni caratteri e limiti dell'indagine storica.

A differenza delle scienze empiriche in senso stretto, le scienze storiche non dispongono di un metodo sperimentale. Il problema di fondo è che per gli eventi passati di carattere storico non è disponibile alcuna procedura di riproduzione sperimentale. Un'ipotesi scientifica può ben essere testata in laboratorio, con un numero potenzialmente infinito di prove, il che non è possibile per un'ipotesi storica. Questa non è infatti riproducibile o testabile in laboratorio, vertendo su fatti ed eventi che costituiscono un *unicum*.¹⁸ Il volo di Rudolf Hess in Scozia nel 1941 fu un suo tentativo personale di raggiungere una pace fra Germania e Inghilterra o fu un progetto sostenuto da Hitler pur in via non ufficiale? Non c'è nessuna procedura sperimentale che ci permetta di scoprire la verità su un evento storico come questo.¹⁹ Al contrario, le scienze empiriche si occupano di tipi

¹⁸ Cfr. gli scritti raccolti in Simili [1984]. In un diverso quadro di pensiero, cfr. Veyne [1971].

¹⁹ Ma le testimonianze storiche fanno propendere decisamente per la prima ipotesi (tentativo personale) Shirer [1959-1960, pp. 1271-1278 tr. it].

di eventi.²⁰ Se l'acqua ghiaccia si espande. Se ipotizzo che sia la causa C a generare l'effetto E, posso cercare di riprodurre sperimentalmente la loro relazione per un numero indefinito di volte, cosa che non ha alcun senso se ipotizzo che Hess sia stato inviato da Hitler a sondare le possibilità di un accordo con gli inglesi, o che la fermezza del governo italiano durante il sequestro Moro sia stata determinante per la sconfitta del terrorismo. La storia, si dice, è una scienza *idiografica* mentre discipline come la fisica sono scienze *nomotetiche*.²¹

3.1. Lo statuto della storia

In verità non mancano tentativi di individuare delle leggi storiche e concepire la storia come una scienza nomologica²² (che è l'espressione invalsa nella letteratura di ispirazione angloamericana, mentre "nomotetica" proviene dalla letteratura tedesca). Questa non è la sede per trattare un simile problema; basti osservare ciò: se è corretto intendere la storia come una disciplina nomologica, al pari di altre scienze empiriche, allora in merito alle narrazioni storiche si possono fare considerazioni simili a quelle sui resoconti scientifici; se invece non è corretto intenderla come una scienza nomologica, si giustifica un'analogia con le narrazioni processuali che si occupano di eventi singolari.

Prima di procedere si osservi che anche qui possiamo determinare uno specchio di relazioni: si può parlare di *diritto nella storia* con riferimento agli studi storici che si oc-

²⁰ O in altri termini di eventi generici. Su *generalità* (come estensione a una classe) e *genericità* (come mancanza di specificazione), cfr. Luzzati [1990], pp. 48-50 e [2012], pp. 6-7, 69 ss.

²¹ Sulla distinzione, che risale a Windelband, si possono vedere Nagel [1961], p. 563 ss. tr. it., Veyne [1971], p. 414 tr. it. e Gascón [2010], pp. 105-107.

²² Vedi Hempel [1942], sullo sfondo della concezione neopositivista dell'unità della scienza. Cfr. Taruffo [1967] e von Wright [1971], p. 29 ss. tr. it.

cupano di diritto; di *diritto come storia* se si pensa che le narrazioni processuali siano narrazioni storiche; di *storia nel diritto* se si ritiene che il diritto regoli anche questioni storiche (il che è genericamente vero, ma in un senso più perspicuo non è chiaro cosa comporti); infine di *storia come diritto* se si pensa che il metodo storico sia determinato da quello giuridico.

3.2. Narrazioni storiche e processuali

Se dunque hanno ragione i critici della concezione nomologica della storia, le narrazioni processuali sembrano molto vicine alle narrazioni di tipo storico. Se ipotizzo che Tizio sia il colpevole – che la sua azione costituisca la causa dell'evento delittuoso – formulo un'ipotesi su un evento singolare, unico, non ripetibile in quanto tale, non riproducibile in laboratorio. Il giudice si trova in una situazione analoga a quella dello storico allorché «si trovi a dover ricostruire, sulla base delle informazioni disponibili, un fatto ormai accaduto: individuale e irripetibile, esso non può riemergere dal passato attraverso l'esperimento» [Ubertis 2008, p. 6].

Peraltro, spesso in storia si vuole sapere soprattutto perché è successa una certa cosa (come anche nella scienza empirica), mentre in giudizio si vuole sapere ancora prima che cosa è esattamente successo, dopodiché le parti avanzano le proprie narrazioni sul perché è successo quello che sostengono essere successo; in altri termini, nella storia e nella scienza c'è un maggiore accordo sui dati di partenza [Allen 1994, p. 624]. Ma la scienza procede di solito per semplificazioni e controllo delle variabili; in giudizio c'è invece un'alta complessità di aspetti e non si può ricorrere a esperimenti controllati nei

quali, tenendo ferme certe variabili, si vede come operano le altre [Allen 1994, p. 625]; il che è precluso anche nella ricerca storica che si confronta con un'analogia complessità.²³

Da ciò, si badi, non consegue uno scacco epistemico per le narrazioni processuali. Qualcuno potrebbe infatti pensare che, in quanto relative a un *unicum*, le narrazioni processuali siano impossibilitate a dimostrare la propria veridicità. Ma a questo si può obiettare che, almeno nei loro aspetti generici, anche gli eventi storici sono spiegabili secondo leggi o regolarità empiriche che permettono di inferirne le cause a partire dagli effetti o che permettono almeno di chiarirne alcuni tratti. Non possiamo riprodurre la dinamica dell'evento delittuoso di cui Tizio è accusato, ma sappiamo, in base alle leggi della fisica e alle tecnologie di cui disponiamo, che un individuo non può essere allo stesso tempo a Roma e a Cesano Boscone, che un individuo strangolato a Roma è stato strangolato da qualcuno che si trovava a Roma o dintorni, ecc. Spesso un evento singolare è ricostruibile a partire da assunzioni generali alle quali aggiungere le considerazioni e valutazioni del caso. Anche se un'ipotesi storico-giuridica non può essere direttamente testata, può essere comunque credibile e giustificata in forza degli elementi che la provano indirettamente. La prova sperimentale dell'ipotesi storico-giuridica non è possibile, ma l'ipotesi è credibile se sono disponibili *altre prove* che la sostengono [Walker 2001, pp. 1562-1563; Twining 2006, pp. 113-116].

²³ «La storia non è una scienza e non ha gran che da attendersi dalle scienze. Non spiega e non ha metodo» [Veyne 1971, p. 4 tr. it.]. Che cos'è allora? «In realtà la risposta non è mutata da quando, due-mila e duecento anni fa, i successori di Aristotele la trovarono; gli storici raccontano avvenimenti veri che hanno l'uomo per attore. La storia è un romanzo vero» [ivi, pp. 4-5]. Si noti che Veyne insiste sia sulla componente narrativa che su quella veritativa e al contempo critica le concezioni nomologiche della storia. «Il confine passa tra la spiegazione nomologica delle scienze (non importa se naturali o umane) e la spiegazione quotidiana e storica, la quale è causale e troppo confusa per ammettere una generalizzazione mediante leggi» [ivi, p. 281].

In questa chiave, la non-riproducibilità scientifica degli eventi su cui verte un processo non è propriamente un deficit: le pratiche storiche e giuridiche intese ad accertare il vero sono ben anteriori alla rivoluzione scientifica della modernità, e il principio epistemico della *prova* si può ben dire trasmesso dalle prime alla seconda [Giuliani 1961; Foucault 1973; Nerhot 1994].

Possiamo a questo punto procedere all'individuazione di certe somiglianze e differenze fra narrazioni processuali e storiche.²⁴ Iniziamo dalle *somiglianze* principali:

- i) entrambe hanno una pretesa veritativa e si basano su prove;
- ii) entrambe le narrazioni devono svilupparsi con coerenza (ma si badi che anche una narrazione completamente fantastica può essere coerente, mentre una narrazione processuale o storica deve essere basata su prove oltre che essere coerente);
- iii) di solito le narrazioni processuali e storiche riguardano fatti singolari, non riproducibili in via sperimentale;²⁵
- iv) entrambe sono solitamente supportate da prove di carattere non sperimentale.

Tutto farebbe pensare che sia giustificata un'assimilazione fra narrazioni processuali e storiche, e che il metodo giuridico non differisca significativamente dal metodo storico. Eppure si possono rilevare delle *differenze* fra queste narrazioni. Vediamone le principali [cfr. Taruffo 1992, pp. 310-315, Ubertis 2006, pp. 1214-1215]:

²⁴ Cfr. Rescher, Joynt [1959] per somiglianze e differenze fra le rispettive nozioni di *evidence*.

²⁵ «Il giudice e lo storico si differenziano pertanto dallo scienziato che studia non un fatto particolare, ma un fatto appartenente a una classe particolare per rinvenirne le leggi regolatrici» [Ubertis 2006, p. 1214].

- i) le narrazioni processuali e storiche hanno funzioni diverse e diverse conseguenze pratiche: il processo ha il fine di fare giustizia e determinare delle conseguenze giuridiche (un risarcimento, un periodo di carcerazione, ecc.) mentre la storia ha il fine di gettare luce sugli eventi che indaga e al massimo può avere una funzione educativa (la storia come “maestra di vita”);²⁶
- ii) le narrazioni processuali riguardano eventi relativamente vicini nel tempo, mentre la storia si può occupare anche di eventi molto lontani e secondo l’opinione corrente è proprio la distanza temporale a garantire l’imparzialità della ricerca storica;
- iii) i tipi di prove non sono esattamente gli stessi: le narrazioni storiche, specialmente quando vertono su eventi lontani nel tempo, si basano essenzialmente su documenti, mentre nelle narrazioni processuali hanno un ruolo importante le testimonianze dirette;
- iv) mentre i fatti di cui si occupa la storia appartengono al passato, i fatti da accertare in un processo possono anche essere presenti o futuri (si pensi alle figure civilistiche del “danno emergente” e del “lucro cessante”);
- v) le narrazioni processuali si svolgono in un contesto di “dialettica istituzionale”, dove i partecipanti hanno ruoli istituzionali distinti (cosa che manca nella ricerca storica);
- vi) la narrazione storica è libera nella *scelta* del proprio oggetto, a differenza di quella processuale che è vincolata da norme e atti precedenti;²⁷

²⁶ Il che è ancor più vero per il confronto fra diritto e scienza [Jasanoff 2005]: la conoscenza nel processo serve a fare giustizia, mentre nella scienza è fine a se stessa (pur se della scienza possono esserci utili applicazioni).

²⁷ Uberris [2006], p. 1214: «lo storico è impegnato nella ricostruzione di un frammento di realtà da lui stesso scelta, mentre al giudice – anche a garanzia della sua imparzialità – spetta di rispondere a una domanda che gli viene posta da altri». Cfr. Veyne [1971], p. 60 tr. it.

vii) le narrazioni processuali sono vincolate anche nelle loro *modalità* di svolgimento, secondo regole probatorie che talvolta incidono pure sulla valutazione delle prove assunte;

viii) le narrazioni processuali non sono libere nell'*esito*, in quanto si concludono con una decisione autoritativa da parte del giudice, il quale – almeno negli ordinamenti contemporanei – è tenuto a pronunciarsi comunque.²⁸

Lo storico può sospendere il giudizio, può lasciare aperte le questioni di cui si occupa, può intenzionalmente sollevare dubbi e interrogativi; mentre il processo deve concludersi con un esito determinato, a favore di una parte o dell'altra. La narrazione processuale del giudice decide il caso in un modo o nell'altro, pur lasciando la possibilità di una riforma o revisione della sentenza nei sistemi che lo permettono.

È utile spendere qualche ulteriore parola per rivedere il luogo comune secondo cui nel processo ci si occupa solo di fatti passati. Vero è che generalmente si tratta di ricostruire un passato, ma i fatti di cui ci si occupa in un processo possono anche essere presenti o futuri. Si considerino questi esempi [Damaška 1998, p. 299; Ferrer 2007, pp. 17-18 tr. it.]: per quantificare i danni di uno sfregio sul volto di un soggetto bisogna accertare nel presente che sfregio è (fatto presente); per accertare i difetti di costruzione in un edificio si possono constatare giudizialmente le infiltrazioni d'acqua (fatto presente); per quantificare i danni dovuti all'esposizione a una certa sostanza si possono fare delle previsioni sui danni alla salute che probabilmente seguiranno a tale esposizione (fatto futuro); per

²⁸ Ubertis [2006], p. 1215: «lo storico può arrivare a chiudere la sua ricerca riconoscendo l'impossibilità di giungere a una conclusione definitiva, mentre il giudice deve comunque pronunciarsi per non incorrere nel reato di cui all'art. 328 c.p.: la giurisdizione ha cioè il carattere della indeclinabilità, non essendo concessa l'emissione di un *non liquet* un tempo prevista per il pretore romano».

quantificare un danno economico può essere necessario calcolare, oltre al danno emergente, il lucro cessante (fatto futuro); per non dire di quei concetti che, come la pericolosità sociale di un individuo, pur ancorandosi a fatti presenti si articolano a previsioni sul futuro. Tutto questo conferma che le narrazioni processuali non sono neppure riducibili alle narrazioni storiche.

4. DIRITTO E SCIENZA

Una riflessione comprensiva sulle narrazioni processuali non può esimersi da un confronto più ravvicinato fra queste e i resoconti scientifici.²⁹ Per inquadrare la cosa iniziamo con alcune osservazioni su diritto e scienza.

Anche a uno sguardo superficiale diritto e scienza appaiono due ambiti della nostra esperienza piuttosto lontani, due discipline molto diverse, due imprese con finalità praticamente opposte e che pure conoscono numerose intersezioni. Iniziamo dalle loro finalità o funzioni. Gli enunciati del diritto (ossia gli enunciati contenuti nei testi normativi) hanno la funzione di regolare i comportamenti: hanno una funzione *prescrittiva*. Anche quando gli enunciati del diritto non hanno espressamente un verbo all'imperativo – bensì all'indicativo come accade spesso –³⁰ la loro interpretazione corretta è quella che ne trae una o più *norme*. E anche quando certi enunciati normativi non stabiliscono delle

²⁹ Preferisco dire “resoconti scientifici” anziché “narrazioni scientifiche”, in quanto la dimensione narrativa è poco importante nella scienza empirica. Ma è vero che periti e consulenti producono non di rado delle narrazioni sul proprio operato.

³⁰ Ad es. l'art. 575 del codice penale: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

forme di dovere – come accade con le norme che costituiscono certi enti o status –³¹ essi si articolano ad altri enunciati che hanno una funzione prescrittiva.

Gli enunciati della scienza hanno invece la funzione di spiegare i fenomeni, formulando delle ipotesi e delle predizioni, studiando la natura e le sue leggi. Hanno nel complesso una funzione *descrittiva*. Naturalmente ci sono delle significative differenze fra le scienze formali come la matematica, le scienze empiriche come la fisica e le scienze sociali come l'economia. Ci sono delle differenze non solo di oggetto ma anche di metodo. Eppure sembra essere una prerogativa di ogni scienza quella di descrivere i propri oggetti o fenomeni. Almeno da Galileo in poi è chiara la distinzione fra leggi descrittive (“come vadia il cielo”) e prescrittive (“come si vadia al cielo”) [Dorato 2000, p. 21]. La scienza non prescrive alcunché e non si propone di guidare la condotta, benché le sue acquisizioni possano – e forse debbano – entrare nelle nostre deliberazioni e scelte, specialmente in quelle pubbliche.

D'altro canto ci sono diversi rapporti fra diritto e scienza e le loro interazioni sono molteplici [Jasanoff 1995]. Ad esempio, accade non di rado che il diritto si proponga di regolare l'attività scientifica, limitandone l'esercizio o disciplinandone le applicazioni; si pensi alla discussa legge 40/2004 sulla “procreazione medicalmente assistita” e ai limiti alla ricerca e sperimentazione su embrioni. Accade poi che il diritto ricorra alla scienza per cercare di determinare le proprie conseguenze; si pensi all'utilizzo dell'analisi economica per formulare delle predizioni in merito alle conseguenze di una decisione giudiziale o misurare l'impatto di una legge in un contesto sociale. Inoltre accade che il diritto ricorra alla scienza per accertare i presupposti della propria applicazione: questo è

³¹ Si tratta delle cd. norme costitutive. Cfr. Barberis [2008], pp. 111-112 e Searle [1995], p. 36 ss. tr. it.

precisamente il campo delle cd. prove scientifiche, quando il diritto si appella alla scienza affinché sia provata una certa fattispecie. Ed è accaduto che il diritto stesso sia stato concepito come una scienza; mi riferisco in particolare alle teorie del diritto come sistema logico-deduttivo. Così si possono distinguere due prospettive in cui approfondire tali interazioni: *il diritto come scienza e la scienza nel diritto*.³²

4.1. Il diritto come scienza

Può sembrare sorprendente che il diritto sia concepito come una scienza, eppure è stato fatto e i tentativi sono illustri. Si tratta di un'idea dalle radici giusnaturaliste, che si afferma nella modernità e secondo cui il diritto è un insieme sistematico strutturato secondo ragione, un tutto ordinato e compiuto. È specialmente Leibniz a sostenere nel Seicento una siffatta concezione del diritto come scienza (formale, non empirica) [Tarello 1976, pp. 133-144]: il diritto è un sistema logico-deduttivo i cui concetti stanno in relazioni inferenziali che permettono di derivare ogni precetto, compreso il più dettagliato, dai principi supremi. In fondo, si dice talvolta, la sistematicità è la caratteristica essenziale della scienza; si tratta di un'idea ripresa fra gli altri da Wolff nel Settecento [Canale 2000, cap. 1] e da certo formalismo giuridico ottocentesco il cui campione americano è Langdell.³³ Quest'ultimo è stato bersaglio di nutrite critiche pragmatiste volte a

³² Lo spazio logico delle possibilità comprende anche il diritto *nella* scienza e la scienza *come* diritto. La prima cosa può essere intesa come lo studio scientifico del diritto; la seconda consiste nell'ipotesi molto remota che la scienza costituisca una forma di diritto (ipotesi contraddittoria se è vero che il diritto è fatto di prescrizioni e la scienza di descrizioni).

³³ Cfr. Treves [1987], p. 103 ss. Anche nel Novecento e ai nostri giorni non mancano tentativi analoghi, nella teoria dei sistemi normativi (v. specialmente Alchourrón, Bulygin 1971) e nel campo dell'informatica giuridica (v. ad es. Pagallo 2005).

dimostrare che il diritto è in costante evoluzione e mutamento in rapporto alle necessità storiche e sociali [Haack 2007]; qualcosa di molto diverso da un sistema statico e compiuto. Eppure anche i movimenti antiformalisti non hanno disdegnato, in sensi diversi, l'appello alla scienza; Pound ha sostenuto l'idea del diritto come ingegneria sociale [Pound 1954, p. 47; Tarello 1988, pp. 387-390]; Holmes e numerosi altri hanno fatto appello all'economia per regolare le controversie giuridiche [Holmes 1897, pp. 469, 474; Leiter 2007, pp. 27-28, 62-63]. Ma nella misura in cui il diritto è un prodotto contingente di autorità normative altrettanto contingenti, e ha la funzione di regolare la condotta, ha ben poco di scientifico.

Altra cosa è ovviamente lo studio scientifico del diritto, che può essere declinato in vari modi: come studio sociologico sulle dinamiche del diritto, come previsione delle decisioni giudiziali, come analisi del linguaggio normativo, come analisi economica del diritto.³⁴ Che si tratti di analisi logica e linguistica degli enunciati normativi nel senso di Bobbio [1950, 1994] o di uno studio empirico come la “giurisprudenza naturalizzata” di cui parla oggi Leiter [2007], l'idea comune è che la scienza giuridica sia uno studio valutativo del diritto, una sua descrizione. Dire il diritto com'è, non come dovrebbe essere.

4.2. La scienza nel diritto

Una seconda prospettiva in cui si possono confrontare diritto e scienza è quella degli impieghi giuridici della scienza, o più ampiamente delle questioni giuridiche in cui entra

³⁴ Vedi rispettivamente, come esempi di questi approcci, Durkheim [1893], Holmes [1897], Bobbio [1950], Posner [1973].

la scienza. A ben vedere c'è una vastissima gamma di questioni in cui diritto e scienza si intrecciano. Cercherò di distinguerne alcune. Una è l'uso di informazioni scientifiche come base di decisioni giuridiche (si pensi ancora a studi economici su cui basare le scelte legislative). Un'altra questione è l'intervento del diritto in controversie scientifiche che sollevano degli aspetti politici e normativi (si pensi alle dispute sulle medicine alternative, come il caso Di Bella alcuni anni orsono). Un'altra è l'esistenza di quelli che chiamerei *concetti giuridici scientificamente porosi*: concetti il cui contenuto è in parte giuridico e in parte scientifico, come certi concetti del diritto penale sostanziale che implicano il riferimento a conoscenze scientifiche (ad esempio i concetti di causalità e imputabilità) [Fiandaca 2005], ma anche quelli di vita e di morte con cui devono confrontarsi sia il diritto civile che penale (si pensi alla questione dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico). C'è poi l'analoga questione delle *norme opache* (come le chiama Damiano Canale), cioè quelle norme che fanno riferimento a nozioni scientifiche di cui il giudice o interprete può essere completamente all'oscuro: cosa dire di una disposizione normativa³⁵ secondo cui «il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore»? Infine abbiamo le questioni della *prova scientifica*. È un tema molto dibattuto negli ultimi anni data la sua crescente rilevanza. Alcuni esempi: la prova del DNA in sede penale, l'accertamento della paternità in sede civile, le perizie psichiatriche, la determinazione del nesso causale fra una patologia e l'esposizione a una sostanza.³⁶ Il tema è particolarmente dibattuto perché l'utilizzo di simili prove comporta dei seri problemi di valutazione quando il decisore non dispone

³⁵ Fa parte della tab. n. 1 dell'all. n. 1 della L. reg. 10/1997 della Regione Calabria sulle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinamento.

³⁶ Vedi Taruffo [2002], capp. 5 e 13 in particolare; cfr. Caprioli [2008]. Sull'accertamento della paternità cfr. Taruffo [2011] e Roma [2011].

delle competenze necessarie per apprezzarle. Il che alimenta i dubbi sulla capacità del processo di ricostruire veridicamente i fatti, nonostante la già vista pretesa veritativa che sollevano le narrazioni processuali.

4.3. La scienza nel processo

Davvero il processo è un luogo in cui è possibile scoprire la verità su fatti controversi? Non sono pochi gli autori che lo dubitano e che lo contestano. La questione è stata affrontata fra gli altri da Susan Haack, che da un punto di vista epistemologico ha messo in dubbio la capacità del processo di svolgere una funzione cognitiva. Il discorso di Haack prende avvio dal tema delle prove scientifiche nel processo civile statunitense e dalle differenze che a ben vedere si pongono fra scienza e diritto.

Oggi c'è un crescente bisogno di prove scientifiche nel diritto; eppure sono molte le differenze fra diritto e scienza secondo Haack: la scienza è caratterizzata dai metodi della ricerca empirica, dall'ideale della verità, da un atteggiamento fallibilista in una prospettiva temporalmente illimitata (*open-ended fallibilism*) e da uno spirito di collaborazione; invece il diritto è caratterizzato dall'ideale della giustizia, dal principio della difesa in un processo (*advocacy*), dal carattere temporalmente limitato dei processi (*finality*) e dalla loro dinamica accusatoria (*adversarialism*) [Haack 2004].

Questo si spiega con i diversi scopi sullo sfondo, giacché la scienza ha lo scopo di spiegare e controllare i fenomeni naturali mentre il diritto ha lo scopo di (regolare la condot-

ta e) risolvere i conflitti [Haack 2004, p. 17].³⁷ Da qui seguono le altre differenze. Perciò Haack sostiene che un processo (*trial*) non è esattamente una “ricerca della verità”, bensì il modo di stabilire se un soggetto è responsabile di quanto gli viene contestato, o se un accusato è colpevole [Haack 2008, p. 985; Jasanoff 1995, cap. 6]. La verità è rilevante per il processo poiché non ci interessano delle decisioni qualsiasi, ma delle decisioni *giuste*, e poiché la verità fattuale è una delle condizioni necessarie della giustizia sostanziale [Haack 2008, p. 986]. Il che non garantisce che nel processo sia possibile pervenirvi. Così il dubbio rimane: è il processo un luogo in cui è possibile scoprire la verità?

Un rilievo centrale di Haack è che il processo statunitense di tipo *adversary* – cioè grosso modo il processo accusatorio – non è affatto idoneo alla scoperta della verità. Le procedure accusatorie servono forse a risolvere i conflitti, ma non a scoprire la verità, in quanto privano le corti di poteri istruttori e lasciano che la discussione sia condotta nella prospettiva parziale e interessata delle parti. C’è così un paradosso: il diritto per un verso chiede più di quanto la scienza può dare (risposte certe, mentre la scienza è prudente e consapevole della propria fallibilità) e per un altro verso chiede meno (in virtù delle procedure accusatorie) [Haack 2004, p. 19].³⁸

Haack è ritornata recentemente sulle “tensioni profonde” fra scienza e diritto. (Peraltro si può pensare che queste siano un riflesso di ancor più profonde tensioni fra ragione

³⁷ Ma Haack riconosce che anche la scienza è talvolta competitiva (ivi, pp. 18-19; si ricordi il ruolo dei “paradigmi”). Eppure la sua concezione riguarda più la scienza *ideale* che reale e fra i vari aspetti che non vi sono considerati c’è il ruolo della retorica e dello stile nella discussione scientifica (la “scienza come letteratura”); si consideri ad es. la perizia letteraria con cui Galileo scrive il *Dialogo sui massimi sistemi*.

³⁸ Haack lo discute in relazione a casi noti come *Daubert* (deciso dalla Corte Suprema americana nel 1993).

teoretica e pratica). Questi sono a suo avviso gli aspetti più significativi della difficile relazione fra scienza e diritto [Haack 2009, pp. 15-21].³⁹

- 1) poiché il diritto deve risolvere delle questioni controverse, spesso le questioni scientifiche sollevate in un processo sono quelle in cui più forti sono gli interessi economici o commerciali;
- 2) poiché il diritto aspira a risolvere rapidamente le controversie, spesso non ci sono ancora adeguate risposte scientifiche alle questioni sollevate;
- 3) poiché le controversie processuali riguardano dei casi concreti, spesso la scienza non è in grado di dare le risposte richieste in quanto non si occupa di casi concreti;
- 4) poiché il processo di tipo *adversary* è condotto dalle parti, nel processo non ci sono le garanzie di oggettività che ci sono nella scienza e spesso gli esperti che vengono coinvolti dalle parti sono ricercatori in qual modo marginali, che si prestano a un'attività non propriamente scientifica;
- 5) poiché nel processo ci sono regole di esclusione della prova, queste regole possono impedire l'acquisizione di dati scientifici rilevanti;
- 6) poiché nel diritto valgono i precedenti e ha valore la decisione finale di una controversia, il diritto ha una tendenza "inerziale" che la scienza non ha, con il risultato di trovarsi spesso in ritardo rispetto ai progressi della scienza.

Nonostante tutto ciò, il diritto non può fare a meno della scienza quando una ricostruzione fattuale richiede un approccio scientifico (e in un senso diverso anche la scienza

³⁹ Cfr. anche, sulle tensioni fra scienza e diritto e in particolare sulla prova del DNA, Jasanoff [2006], p. 333, dove sono rilevate queste tre fondamentali differenze: 1) la ricerca dei fatti nella scienza è "prospettiva" e generale, mentre nel diritto è "retrospettiva" e riguarda fatti particolari; 2) c'è un diverso bisogno di certezza; 3) ci sono vincoli etici diversi. Vedi anche Taruffo [1992], p. 303 ss.

non può fare a meno del diritto, aggiungerei, quando una ricerca solleva delle questioni etico-politiche e va in qualche modo regolata, in positivo o in negativo a seconda dei casi e delle poste in gioco). Eppure questa esigenza viene frustrata in quanto secondo Haack il processo *adversary* non svolge una funzione cognitiva e non è adeguato alla ricerca e alla scoperta della verità, benché la giustizia richieda un accertamento veritiero dei fatti. A suo modo di vedere è più adeguato a tal fine un sistema misto in cui la dinamica accusatoria sia corretta e bilanciata dai poteri del giudice, il quale, in particolare, sia incoraggiato a scegliere degli esperti indipendenti in materia di prove scientifiche. Ma il ruolo dell'esperto scelto dal giudice (*court-appointed expert*) resta problematico se gli accertamenti del primo rimangono misteriosi per il secondo. Al che si aggiunge il fatto che in genere, giustamente, gli esperti non desiderano essere investiti di un potere decisionario che non compete loro.⁴⁰ La valutazione delle prove e delle testimonianze esperte non può che restare in capo al giudice, pur con tutte le difficoltà che ciò comporta.

4.4. Prove giuridiche e scientifiche

Alla luce di tutto questo, sono importanti le connessioni fra narrazioni processuali e resoconti scientifici ma sono anche importanti le loro differenze, le quali si riflettono nelle

⁴⁰ «Si sta diffondendo il timore che, di nascosto, i giudici stiano delegando i loro poteri decisori ad un estraneo, privo di legittimazione politica. Il servitore apparente del giudice sta forse diventando il suo segreto padrone? Nonostante gli eroici sforzi compiuti dai giuristi per giungere ad una conciliazione teorica, dover fare affidamento su informazioni scientifiche impenetrabili aumenta le contraddizioni rispetto alla possibilità che l'organo giudicante analizzi la prova sulla base dei processi cognitivi ordinari. Una delle pietre angolari del diritto delle prove europeo moderno, e cioè il principio della libera valutazione delle prove, dovrà essere ripensato e riconcettualizzato nel prossimo futuro» [Damaška 1997, p. 215 tr. it.].

distinte nozioni di “prova”. In sintesi possono rilevarsi qui alcune delle differenze già osservate sopra. La prova giuridica differisce da quella scientifica perché [Bulygin 1995, p. 272]:

- i) è sottoposta a certi limiti di quantità e qualità;
- ii) è sottoposta a un limite temporale;
- iii) le questioni probatorie sono definite attraverso decisioni autoritative.

Osserviamo che queste differenze fra prova scientifica e giuridica si riflettono nelle rispettive attività ed eventuali narrazioni (per il diritto vincolate a certi limiti, per la scienza libere nei modi e nei tempi).

Così possiamo tracciare un quadro riassuntivo della questione. La ricostruzione processuale di determinati eventi differisce da quella scientifica e da quella storica in quanto è operata in un tempo limitato e secondo procedure vincolanti, mentre in campo scientifico e storico la ricerca può procedere indefinitamente. In un altro senso la ricostruzione giuridica e quella storica si assomigliano poiché riguardano fatti ed eventi singolari, mentre la spiegazione scientifica si concentra su tipi di eventi o su eventi generici che studia astraendo dalle loro particolarità concrete. Infatti si può sostenere che, se ci sono leggi storiche, lo storico vi fa riferimento in funzione dei fatti particolari che intende spiegare o comprendere, mentre lo scienziato fa riferimento a fatti particolari per illustrare leggi scientifiche o regolarità empiriche. In metafora, *gli scienziati sono produttori di leggi mentre gli storici e i giuristi ne sono consumatori* [Stella 1975, pp. 80-81, 102, 153; Joynt, Rescher 1961, p. 47 tr. it.]. Gli uni elaborano leggi e regolarità, gli altri le utilizzano al fine di trattare dei casi concreti. Ma in un altro senso ancora le caratteri-

stiche della ricostruzione giuridica sono più vicine a quelle dell'impresa scientifica: questo perché *stricto sensu* la scienza si occupa di processi su piccola scala (ad es. molecolare) e il diritto di processi su media scala quali azioni ed eventi individuali (se ad es. Tizio sia responsabile del danno subito da Caio), mentre le discipline storiche trattano di azioni ed eventi su larga scala (pur potendosi concentrare su eventi individuali come il volo di Hess, che tuttavia rilevano per il contesto in cui si collocano). Che quadro dare di queste somiglianze e differenze?

Schematizzando molto, potremmo dire questo: la ricerca *scientifica* si occupa prevalentemente di ricostruire processi su piccola scala (ricostruzioni in dettaglio); la ricerca *giuridica* e processuale si occupa prevalentemente di azioni su media scala (ricostruzioni di condotte individuali); la ricerca *storica* si occupa prevalentemente di azioni su larga scala (ricostruzioni complessive) [cfr. Hempel 1965, p. 177 ss. tr. it.; Pastore 1996, p. 125 ss.; Ferrua 1997, p. 27; Haack 2003, pp. 233-264]. Si consideri l'esempio dell'esposizione a una sostanza. La ricerca *scientifica* ne scopre il rilievo causale in ordine a una certa patologia e il modo in cui la produce; la ricerca *giuridica* determina se uno o più individui abbiano contratto tale patologia in un modo di cui altri è responsabile (si pensi ai danni alla salute contratti sul luogo di lavoro per esposizione a una sostanza); la ricerca *storica*, infine, ricostruisce come tale sostanza ha trovato impiego, in che tempi, luoghi e modalità (ad esempio, in quale tipo di stabilimenti, da quale data, ecc.).⁴¹

Ogni ricerca ha una propria *peculiarità di scala*; questo non significa che ciascuna possa prescindere dalle altre: un'indagine storica o un'indagine giuridica circa una determina-

⁴¹ Esemplamente, si può valutare questa classificazione rispetto al caso americano *General Electric Co. v. Joiner* (1997), considerato ad es. in Haack [2001], p. 233 ss. e Walker [2001], p. 1526 ss.

ta questione non potrà trascurare le risultanze scientifiche relative a tale questione; d'altra parte, la ricerca scientifica è generalmente provocata da casi situati in un certo contesto storico, caratterizzato da specifici interessi, problemi, obbiettivi, ecc. Si osservi fra l'altro che la differenza di scala non è direttamente bensì inversamente proporzionale alla generalità degli aspetti considerati. La piccola scala (scientifica) studia le relazioni causali al più alto livello di generalità, mentre la grande scala (storica) al più basso. Certo esistono teorie scientifiche di larghissimo respiro, ma sono la generalizzazione di fenomeni di piccola scala o la ricostruzione *storica* della loro dinamica (si pensi all'evoluzionismo e al fenomeno delle variazioni spontanee, dove il secondo è un fenomeno di dettaglio che si articola nell'ampio disegno del primo); in ogni modo si conferma che scala e generalità sono inversamente proporzionali.

Comunque non si può dire che ciascuna ricerca sia impermeabile alle altre. Anzi i casi più complessi e difficili sono quelli in cui una disciplina si rivolge ad altre per avere risposte alle proprie domande (si pensi ancora ai processi per danni alla salute). In un frangente storico in cui, come nel presente, la specializzazione è sentita come un'esigenza fondamentale, ne soffre la comunicabilità fra i saperi. Dunque, da un lato deve porsi l'attenzione sulle relazioni fra discipline diverse, ma dall'altro, per mantenere viva la percezione delle specifiche difficoltà e delle specifiche utilità, è bene osservarne la precisa distinzione teorica.

5. VALUTARE LE NARRAZIONI

Tutte le particolarità delle narrazioni processuali potrebbero far pensare con ragione che non sia sensato cercare di assimilarle alle narrazioni letterarie, storiche o di altro tipo: più sensato sarebbe concluderne che quelle processuali sono narrazioni *sui generis*, caratterizzate da un complesso di aspetti tipicamente giuridici. Nella misura in cui il diritto è un'istituzione sociale *sui generis* (distinta da altre istituzioni e da altre forme di socialità), anche le narrazioni giuridiche e processuali sono *sui generis*. La dimensione normativa e autoritativa delle narrazioni processuali, in particolare, non si ritrova in nessun altro tipo di narrazione. Il che vale anche per le prove giuridiche: hanno delle particolarità tali da renderle un tipo di prove *sui generis*, non coincidente con le prove storiche né con le prove scientifiche [Ferrer 2007, pp. 27-28 tr. it.].

Ma con quali criteri valutare queste peculiari narrazioni vincolate a tali aspetti normativi e istituzionali? E come controllare che la loro valutazione sia stata corretta o quantomeno accettabile?

Posto il fatto che la dinamica processuale è tipicamente dialettica e che in essa si confrontano narrazioni discordi (o sui fatti, o sulla loro qualificazione giuridica o sulle loro conseguenze giuridiche), possiamo chiederci in altri termini come vadano risolti i conflitti fra narrazioni. Ci sono dei criteri che permettono di individuare una narrazione “migliore” di un'altra? In particolare, quali criteri utilizzare per valutare la bontà di una narrazione processuale sui fatti? Possiamo considerarne sei:⁴²

1) la *rilevanza* giuridica della storia narrata

⁴² Cfr. Coloma [2011], pp. 87-88, da cui elaboro il presente elenco che peraltro potrebbe essere espanso (considerando ad es. la plausibilità, la probabilità, la corroborazione, o altro ancora).

- 2) l'*attendibilità* della fonte
- 3) la *coerenza* della narrazione
- 4) la *verosimiglianza* o connessione con le *conoscenze di sfondo*
- 5) la *completezza* della narrazione
- 6) la *precisione* della narrazione.

A proposito del primo, la narrazione deve essere ovviamente rilevante da un punto di vista giuridico; di una narrazione giuridicamente irrilevante non importa curarsi in un contesto processuale. Con il secondo criterio, si tratta di valutare l'attendibilità del soggetto da cui proviene la narrazione. Circa il terzo, si deve ricordare che una buona narrazione non può essere incoerente; si pensi al caso di una testimonianza contraddittoria: se un testimone si contraddice la sua narrazione non è certamente credibile. Sul quarto criterio, si noti che una narrazione processuale, oltre a essere coerente, dev'essere verosimile ovvero in armonia con le conoscenze di sfondo del contesto dato (generalizzazioni di senso comune, conoscenze scientifiche, ecc.): anche una narrazione popolata da folletti e ippogrifi può essere coerente, ma non è certo compatibile con le nostre conoscenze di sfondo (che non includono folletti e ippogrifi come entità reali). E non solo è implausibile sostenere che l'omicidio di Sempronio sia opera di un folletto, ma anche che a ucciderlo sia stato un alieno, posto che pure il secondo (benché scientificamente meno bizzarro del primo) non è ammissibile nel quadro della nostra conoscenza di sfondo. Circa il quinto criterio, si noti che una buona narrazione dev'essere il più possibile completa, cioè coprire tutti gli aspetti rilevanti della vicenda; una narrazione testimoniale che presenti troppe lacune – troppi “non ricordo”, troppi “non so”, troppi “non ne sono sicuro” – non è una buona narrazione. Infine, circa il sesto criterio, si noti che

una buona narrazione processuale dev'essere il più possibile precisa, cioè offrire delle informazioni dettagliate ed evitare ricostruzioni dei fatti generiche e approssimative: un testimone che produca dei significativi dettagli produce una migliore narrazione del testimone le cui dichiarazioni siano approssimative.⁴³ Si osservi che il quinto e il sesto criterio sono distinti: ci sono narrazioni complete ma imprecise e narrazioni incomplete ma precise (relativamente a quanto dicono).

Se una narrazione soddisfa tutti e sei i criteri, è sicuramente una buona narrazione. Se non ne soddisfa nessuno, è certamente una cattiva narrazione. Se non ne soddisfa alcuni, bisogna vedere: di certo ne viene indebolita, ma non necessariamente cade;⁴⁴ andrà valutata di caso in caso l'importanza dei criteri soddisfatti e di quelli non soddisfatti. Questa valutazione è cruciale poiché, com'è chiaro, i giudicanti non sanno già quale narrazione sia vera e quale falsa ma è proprio questa la determinazione che la giustizia richiede, se quanto abbiamo detto all'inizio è corretto. Dunque, non avendo l'occhio di Dio, chi giudica non può che basarsi sulle narrazioni e sulle relative prove, cercando di seguire dei ragionevoli criteri per stabilire quale narrazione è maggiormente degna di fede e presumibilmente vera, così da assumerla come premessa della deliberazione in vista di una corretta applicazione del diritto. In sintesi, la verità è una condizione necessaria della giustizia ma in giudizio non c'è accesso alla verità senza prove e narrazioni.

⁴³ Ma si noti che, secondo certa psicologia cognitiva, i dettagli difficilmente memorizzabili sono indice di una narrazione inventata. Altri ritengono invece che sia l'assenza di dettagli a rivelare una narrazione inventata. Cfr. Mazzoni [2003], p. 140; De Leo, Scali, Caso [2005], p. 113; Bona [2010], cap. 3.

⁴⁴ Si ricordi fra le altre cose che la coerenza si può dare in diversi gradi, a differenza della verità. E che alcune incoerenze periferiche possono essere tollerate (se ad es. il teste si contraddice su dettagli marginali ma è credibile e coerente sui punti importanti).

BIBLIOGRAFIA

- Alchourrón C. E., Bulygin E. (1971), *Normative Systems*, Springer, Wien. Tr. it. di G. B. Ratti (2005), *Sistemi normativi*, Giappichelli, Torino.
- Allen R. (1994), “Factual Ambiguity and a Theory of Evidence”, *Northwestern Law Review*, 88, pp. 604-634.
- Austin J. L. (1962), *How To Do Things With Words*, Oxford University Press, Oxford. Tr. it. a cura di C. Penco, M. Sbisà (1987), *Come fare cose con parole*, Marietti, Genova.
- Barberis M. (2008), *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, terza ed., Giappichelli, Torino.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, a cura di G.D. Pisapia, Giuffrè, Milano, 1973.
- Bobbio N. (1950), “Scienza del diritto e analisi del linguaggio”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, pp. 342-367.
- Bobbio N. (1994), *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino.
- Bona C. (2010), *Sentenze imperfette. Gli errori cognitivi nei giudizi civili*, il Mulino, Bologna.
- Brandom R. B. (1994), *Making It Explicit*, Harvard University Press, Cambridge and London.
- Bruner J. (2002), *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Laterza, Roma-Bari.
- Bulygin E. (1995), *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino.
- Canale D. (2000), *La costituzione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nella Prussia del '700*, Giappichelli, Torino.

- Caprioli F. (2008), “La scienza ‘cattiva maestra’: le insidie della prova scientifica nel processo penale”, *Cassazione penale*, 48, pp. 3520-3538.
- Cardozo B. N. (1931), *Law and Literature and Other Essays and Addresses*, Harcourt, Brace and Company, New York.
- Cavalla F. (1991), *La prospettiva processuale del diritto*, Cedam, Padova.
- Coloma R. (2011), “Las buenas y las malas historias. Criterios de validación del discurso de los hechos en las sentencias judiciales”, in Brunet P., Arena F. (a cura di), *Questions contemporaines de théorie analytique du droit*, Marcial Pons, Madrid, pp. 75-97.
- Damaška M. R. (1997), *Evidence Law Adrift*, Yale University Press, New Haven and London. Tr. it. di F. Cuomo Ulloa, V. Riva (2003), *Il diritto delle prove alla deriva*, a cura di M. Taruffo, il Mulino, Bologna.
- Damaška M. R. (1998), “Truth in Adjudication”, *Hastings Law Journal*, 49, pp. 289-308.
- De Leo G., Scali M., Caso L. (2005), *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, il Mulino, Bologna.
- Di Donato F. (2009), “La comunità processuale come contesto attivo di interazione tra clienti, avvocati e giudice”, *Ars Interpretandi*, 14, pp. 187-206.
- Dorato M. (2000), *Il software dell’universo. Saggio sulle leggi di natura*, Bruno Mondadori, Milano.
- Durkheim É. (1893), *De la division du travail social*, Alcan, Paris. Tr. it. di F. Airoldi Namer (1962), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano.

- Faralli C., Mittica M. P. (a cura di) (2010), *Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca*, Aracne, Roma.
- Ferrer J. (2007), *La valoración racional de la prueba*, Marcial Pons, Madrid. Tr. it. di G. B. Ratti (2012), *La valutazione razionale della prova*, Giuffrè, Milano.
- Ferrua P. (1997), *Studi sul processo penale*, III, Giappichelli, Torino.
- Fiandaca G. (2005), “Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 5, pp. 7-23.
- Fish S. (1989), *Doing What Comes Naturally. Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies*, Oxford University Press, Oxford.
- Foucault M. (1973), *La vérité et les formes juridiques*. Tr. it. di L. D’Alessandro (1994), *La verità e le forme giuridiche*, La città del sole, Napoli.
- Gascón M. (2010), *Los echos en el derecho*, terza ed., Marcial Pons, Madrid.
- Giuliani A. (1961), *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Giuffrè, Milano.
- Hempel C. G. (1942), “The Function of General Laws in History”, *The Journal of Philosophy*, 39, pp. 35-48.
- Hempel C. G. (1965), *Aspects of Scientific Explanation. And Other Essays in the Philosophy of Science*, The Free Press, New York. Tr. it. parziale di M. C. Galavotti (1986), *Aspetti della spiegazione scientifica*, il Saggiatore, Milano.
- Haack S. (2001), “An Epistemologist in the Bramble-Bush: At the Supreme Court with Mr. Joiner”, *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 26, pp. 217-247.
- Haack S. (2003), *Defending Science – within Reason: Between Scientism and Cynicism*, Prometheus Books, Amherst.

- Haack S. (2004), “Truth and Justice, Inquiry and Advocacy, Science and Law”, *Ratio Juris*, 17, pp. 15-26.
- Haack S. (2007), “On Logic in the Law: ‘Something, but not all’”, *Ratio Juris*, 20, pp. 1-31.
- Haack S. (2008), “On Truth, in Science and in Law”, *Brooklyn Law Review*, 73, pp. 985-1008.
- Haack S. (2009), “Irreconcilable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law”, *Law and Contemporary Problems*, 72, pp. 1-23.
- Holmes O. W. (1897), “The Path of the Law”, *Harvard Law Review*, 10, pp. 457-478.
- Jackson B. (1988), “Narrative Models in Legal Proof”, *International Journal for the Semiotics of Law*, 1, pp. 225-246.
- Jasanoff S. (1995), *Science at the Bar: Law, Science, and Technology in America*, Harvard University Press, Cambridge and London. Tr. it. di M. Graziadei (2001), *La scienza davanti ai giudici: la regolazione giuridica della scienza in America*, a cura di M. Tallacchini, Giuffrè, Milano.
- Jasanoff S. (2005), “Law’s Knowledge. Science for Justice in Legal Settings”, *American Journal of Public Health*, 95, pp. S49-S58.
- Jasanoff S. (2006), “Just Evidence: The Limits of Science in the Legal Process”, *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 34, pp. 328-341.
- Joynt C. B., Rescher N. (1961), “The Problem of Uniqueness in History”, *History and Theory*, 1, pp. 150-162. Tr. it. di R. Simili (1984), *Il problema dell’unicità in storia*, in Simili (1984), pp. 33-54.
- Levinson S. (1982), “Law as Literature”, *Texas Law Review*, 60, pp. 373-403.

- Luzzati C. (1990), *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano.
- Luzzati C. (2012), *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Giappichelli, Torino.
- Mazzoni G. (2003), *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, il Mulino, Bologna.
- Minda G. (1995), *Postmodern Legal Movements*, New York University Press, New York. Tr. it. di C. Colli (2001), *Teorie postmoderne del diritto*, a cura di M. Barberis, il Mulino, Bologna.
- Mittica M. P. (2009), “Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 39, pp. 273-299.
- Nagel E. (1961), *The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation*, Harcourt, Brace & World, New York. Tr. it. di C. Sbrogi, A. Monti (1978), *La struttura della scienza. Problemi di logica della spiegazione scientifica*, Feltrinelli, Milano.
- Nerhot P. (1994), *Diritto-Storia*, Cedam, Padova.
- Nicosia S. (a cura di) (2000), *Il giudizio*, Carocci, Roma.
- Nussbaum M. (1995), *Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life*, Beacon Press, Boston. Tr. it. di G. Bettini (1996), *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*, Feltrinelli, Milano.
- Pagallo U. (2005), *Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin*, Giappichelli, Torino.
- Pastore B. (1996), *Giudizio, prova, ragion pratica*, Giuffrè, Milano.

- Pastore B. (2005), “Verità e ‘giusto processo’”, *Annali dell’Università di Ferrara*, 19, pp. 19-33.
- Pound R. (1954), *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven & London.
- Posner R. (1973), *Economic Analysis of Law*, Little, Brown, and Co., Boston and Toronto.
- Posner R. (1988), *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, Harvard University Press, Cambridge and London.
- Rescher N., Joynt C. B. (1959), “Evidence in History and in the Law”, *Journal of Philosophy*, 56, pp. 561-578.
- Roma U. (2011), “Le prove genetiche della paternità”, in Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. 2, tomo 1, Giuffrè, Milano, pp. 447-488.
- Sansone A. (2001), *Diritto e letteratura. Un’introduzione generale*, Giuffrè, Milano.
- Searle J. R. (1969), *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge. Tr. it. di G. R. Cardona (1992), *Atti linguistici*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Searle J. R. (1995), *The Construction of Social Reality*, Free Press, New York. Tr. it. di A. Bosco (2006), *La costruzione della realtà sociale*, Einaudi, Torino.
- Shirer W. L. (1959-1960), *The Rise and Fall of the Third Reich*, Simon and Schuster, New York. Tr. it. di G. Glaeser (1962), *Storia del Terzo Reich*, 2 voll., Einaudi, Torino.
- Simili R. (a cura di) (1984), *La spiegazione storica. Prospettive recenti nella filosofia analitica*, Pratiche Editrice, Parma.

- Stella F. (1975), *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Giuffrè, Milano.
- Tarello G. (1976), *Storia della cultura giuridica. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, il Mulino, Bologna.
- Tarello G. (1988), *Cultura giuridica e politica del diritto*, il Mulino, Bologna.
- Taruffo M. (1967), “Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche”, *Rivista di diritto processuale*, 22, pp. 438-465.
- Taruffo M. (1992), *La prova dei fatti giuridici*, Giuffrè, Milano.
- Taruffo M. (2002), *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, il Mulino, Bologna.
- Taruffo M. (2009), *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari.
- Taruffo M. (2011), “Le prove genetiche nel processo civile e penale”, in Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. 2, tomo 1, Giuffrè, Milano, pp. 431-445.
- Treves R. (1987), *Sociologia del diritto*, Einaudi, Torino.
- Tuzet G. (2005), “Diritto e letteratura: finzioni a confronto”, *Annali dell’Università di Ferrara*, 19, pp. 179-204.
- Twining W. (2006), *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*, sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Ubertis G. (2006), “La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia”, *Cassazione Penale*, 46, pp. 1206-1215.
- Ubertis G. (2008), “Attività investigativa e prelievo di campioni biologici”, *Cassazione penale*, 48, pp. 6-10.

- Veyne P. (1971), *Comment on écrit l'histoire*, Éditions du Seuil, Paris. Tr. it. di G. Ferrera (1973), *Come si scrive la storia: saggio di epistemologia*, Laterza, Bari.
- Viola F., Zaccaria G. (1999), *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Volpe G. (2012), *La verità*, Carocci, Roma.
- von Wright G. H. (1971), *Explanation and Understanding*, Cornell University Press, Ithaca. Tr. it. di G. Di Bernardo (1988), *Spiegazione e comprensione*, il Mulino, Bologna.
- Walker V. R. (2001), "Theories of Uncertainty: Explaining The Possible Sources of Error in Inferences", *Cardozo Law Review*, 22, pp. 1523-1570.
- Weisberg R. H. (1992), *Poethics*, Columbia University Press, New York.
- White J. B. (1973), *The Legal Imagination. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Little, Brown and Co., Boston.
- Zaccaria G. (1990), *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Cedam, Padova.

APhEx.it è un periodico elettronico, registrazione n° ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.aphex.it

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di APhEx.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.aphex.it". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.aphex.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.aphex.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo (redazione@aphex.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su APhEx.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l'articolo e l'anno di pubblicazione riportato anche nell'intestazione del pdf. Esempio: Autore, *Titolo*, <<www.aphex.it>>, 1 (2010).
